



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

RELAZIONE DECRETO DELEGATO

**“TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI CHE SVOLGONO
ATTIVITA' SU ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI”**

Il presente Decreto Delegato si è reso necessario al fine di adeguare, alle evoluzioni tecnologiche e normative, le disposizioni presenti nel Decreto 17 ottobre 1991 n. 126 relative ai Videoterminali.

Per il lavoro al Videotermine (VDT), come per tutti gli altri rischi lavorativi, è prevista l'obbligatorietà della valutazione dei rischi e l'attuazione di interventi volti a proteggere la salute e sicurezza dei lavoratori, in capo al datore di lavoro.

L'articolo 1 esplicita il campo di applicazione del decreto escludendo determinate categorie come ad esempio calcolatrici, registratori di cassa, tablet, smartphone, etc.

All'articolo 2 sono presenti le definizioni per videoterminale, posto di lavoro e lavoratore videoterminale. I lavoratori addetti a VDT sono tutti i lavoratori che utilizzano un VDT in modo sistematico e abituale, per venti ore settimanali, dedotte le pause obbligatorie di 15 minuti ogni due ore di attività continuativa. Utilizzo sistematico e abituale significa che l'uso del VDT è una parte necessaria e costante dell'attività lavorativa, e quindi non un uso saltuario, occasionale o per tempi ridotti.

Nell'articolo 3 sono normati gli obblighi del datore di lavoro. Come previsto in generale per tutti i rischi connessi al lavoro, il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare una valutazione sui rischi presenti all'inizio dell'attività lavorativa, e in seguito ogni volta che si verificano dei cambiamenti nell'attività, che possano comportare una modifica dei rischi a cui i lavoratori sono esposti. Questo obbligo del datore di lavoro è uno degli obblighi non delegabili. Devono essere analizzati in particolare i rischi per la vista e per gli occhi, i problemi legati alla postura e all'affaticamento mentale, e quelli riguardanti le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale, adottando quindi le misure appropriate per ovviare a tali rischi.

L'articolo 4 sancisce il diritto alle interruzioni delle attività durante lo svolgimento del lavoro quotidiano, chiarendo la modalità e la durata delle pause. Il lavoratore ha diritto ad una pausa di quindici minuti, ininterrotti, ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

La sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della Legge 18 febbraio 1998 n.31 e relativi decreti, è il tema dell'articolo 5, dove si indica la cadenza delle visite per i lavoratori idonei e quelli con prescrizioni.

All'articolo 6 si ribadisce che in ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 16, comma 1 e 2, della Legge n.31/98 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione secondo quanto previsto dai relativi Decreti Delegati vigenti.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino

info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883040



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

L'articolo 7 esplicita le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente. Il Datore di Lavoro ed il dirigente hanno l'obbligo di far osservare le misure di sicurezza indicate, e risultano punibili, con sanzione amministrativa, nel caso i posti di lavoro non siano conformi ai requisiti previsti.

Nell'articolo 8 si prevede l'aggiornamento dell'Allegato 1, con apposito decreto delegato, in base agli aggiornamenti scientifici, normativi, nazionali ed internazionali. L'allegato 1 specifica disposizioni inerenti alle attrezzature: schermi, tastiera e dispositivi di puntamento, piano e sedile di lavoro, computer portatili; ambiente: spazio/superficie, illuminazione, rumore e radiazioni, parametri microclimatici; software.

L'articolo 9 abroga il titolo V° "Disposizioni relative ai videoterminali" di cui al Decreto 17 ottobre 1991 n.126 ed ogni altra normativa in contrasto con il presente Decreto Delegato.

Il Segretario di Stato

Roberto Ciavatta